

DECRETO SOSTEGNI BIS: LE MAGGIORI NOVITA'

*Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021 come Decreto Legge 73/2021,
il Decreto Sostegni Bis è in vigore da mercoledì 26 maggio 2021*



Il Decreto Sostegni Bis, ([qui il testo integrale del Sostegni bis](#)) recante **misure urgenti** connesse all'emergenza da COVID-19, **per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali**, è in vigore dal 26 maggio 2021.

Il Decreto Sostegni Bis si articola nei seguenti nove Titoli:

- I) Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi;
- II) Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese;
- III) Misure per la tutela della salute;
- IV) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali;
- V) Enti territoriali;
- VI) Giovani, scuola e ricerca;
- VII) Cultura;
- VIII) Agricoltura e Trasporti;
- IX) Disposizioni finali e finanziarie.

Nel presente articolo riporteremo una **tavola di sintesi** delle **misure ritenute maggiormente significative**.

[Leggi o scarica il testo del Decreto Sostegni Bis](#)

INDICE

TITOLO I - SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI (PAG.3-4)

- ❖ [CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO](#)
- ❖ [AGEVOLAZIONI TARI](#)
- ❖ [CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA](#)
- ❖ [FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE](#)
- ❖ [RIDUZIONE BOLLETTE ELETTRICHE](#)
- ❖ [CREDITO D'IMPOSTA RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI \(TAX CREDIT\)](#)
- ❖ [SOSPENSIONE ATTIVITA' AGENTE DELLA RISCOSSIONE](#)
- ❖ [MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO](#)

TITOLO II - MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE (PAG. 5)

- ❖ [MORATORIA FINANZIAMENTI](#)
- ❖ [PRESTITI GARANTITI](#)
- ❖ [ANTICIPO EMISSIONE NOTE DI CREDITO IVA](#)
- ❖ [INCENTIVI CESSIONE DI CREDITI E ACE INNOVATIVA 2021](#)
- ❖ [MODIFICHE UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI ORDINARI](#)

TITOLO III - MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE (PAG. 6)

- ❖ [CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE](#)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI (PAG. 7)

- ❖ [REDDITO DI EMERGENZA](#)
- ❖ [RIDUZIONE INDENNITA' NASpI](#)
- ❖ [NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA \(CIGS\)](#)
- ❖ [CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE](#)
- ❖ [INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO](#)
- ❖ [DECONTRIBUZIONE SETTORI DEL TURISMO, STABILIMENTI TERMALI E COMMERCIO](#)
- ❖ [INDENNITA' PER I COLLABORATORI SPORTIVI](#)
- ❖ [RINVIO DEI CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI](#)

TITOLO VI - GIOVANI, SCUOLA E RICERCA (PAG.8)

- ❖ [ACQUISTO PRIMA CASA](#)

TITOLO 1 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

MISURA	CONTENUTO
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	<p>Il provvedimento prevede un nuovo pacchetto di 3 contributi a fondo perduto – i primi due alternativi tra di loro, il terzo è da considerare invece aggiuntivo – per i quali vengono stanziati, nel complesso 15,4 miliardi di euro.</p> <p>1. RISTORO AUTOMATICO: coloro che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo c.d. “Sostegni”, riceveranno un ulteriore contributo del medesimo importo già ricevuto e senza la necessità di presentare un’ulteriore domanda.</p> <p>2. RISTORO SU DOMANDA: in via alternativa, è possibile richiedere un diverso contributo a fondo perduto (il secondo), i cui requisiti d’accesso sono parzialmente diversi rispetto al contributo “Sostegni”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - invariato il requisito del fatturati/ricavi conseguiti nel periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021, che non devono superare i 10 milioni di euro; - perdita media mensile del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020; dunque, a differenza di quanto previsto per il contributo “Sostegni”, è diverso l’arco temporale per effettuare la comparazione, non più basato sull’intera annualità 2020 – 2019. <p>La misura del contributo è determinata applicando un determinato “coefficiente di ristoro” – che diminuisce al crescere delle fasce di fatturato - per la perdita di fatturato mensile media conseguita nel periodo sopra indicato. I coefficienti sono diversi, a seconda che l’azienda abbia o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto del “Sostegni” (* VAI ALLA TABELLA)</p> <p>Termini e modalità di presentazione della domanda saranno indicati da un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.</p> <p>3. CALO UTILE: per la prima volta è introdotto il diverso criterio della perdita dell’utile di esercizio (e non quindi del fatturato). In particolare vengono previsti i seguenti requisiti di accesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricavi/compensi, nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, non superiori a 10 milioni di euro; - il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del MEF. <p>I criteri per la determinazione della misura del contributo saranno definiti con decreto del MEF.</p>
AGEVOLAZIONI TARI	<p>Fondo di 600 milioni di euro, che verrà ripartito ai Comuni, per disporre la riduzione della TARI in favore delle categorie economiche che hanno subito forti restrizioni all’esercizio delle rispettive attività.</p>

CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA	Estensione ai canoni di affitto dei mesi da gennaio a maggio 2021 e proroga dell'agevolazione fino al 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019; - il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile riferibile al periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020. Tale ultimo requisito non si applica ai soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE	Fondo di 100 milioni di euro per il 2021, istituito al fine di favorire la continuità delle attività economiche costrette alla chiusura, per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, nell'arco di tempo intercorrente fra il 1° gennaio e 26 maggio 2021. Beneficiari e procedure saranno stabiliti con apposito decreto MEF.
RIDUZIONE BOLLETTE ELETTRICHE	Anche per il mese di luglio è prevista la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le utenze connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici , già prevista per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 dal "Sostegni".
CREDITO D'IMPOSTA RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI (TAX CREDIT)	Prorogato al 2022 il credito per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere ed esteso anche ad agenzie di viaggi e tour operator.
SOSPENSIONE ATTIVITA' AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione al 30 giugno 2021 , con riferimento alle cartelle di pagamento scadute nel periodo compreso tra l'08/03/2020 e il 31/05/2020.
MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO	Incrementati i vari fondi di sostegno, previsti nuovi prestiti garantiti e agevolati, nonché proroga a fine anno delle misure di sostegno già vigenti. Modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo saranno definite con prossimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

*** TABELLA DI RIEPILOGO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Fascia di fatturato o compensi 2019	Coefficiente per coloro che HANNO beneficiato del contributo "Sostegni"	Coefficiente per coloro che NON HANNO beneficiato del contributo "Sostegni"
fino a 100.000 euro	60%	90%
da 100.001 euro a 400.000 euro	50%	70%
da 400.001 euro a 1.000.000 euro	40%	50%
da 1.000.001 euro a 5.000.000 euro	30%	40%
da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro	20%	30%

TITOLO II - MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

MISURA	CONTENUTO
MORATORIA FINANZIAMENTI	<p>La moratoria prestiti PMI, che consente di sospendere le rate dei finanziamenti, è prorogata fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla quota capitale.</p> <p>Tale proroga NON È AUTOMATICA, ma occorre rivolgersi al proprio istituto entro il 15 giugno.</p> <p>Inoltre per aggirare i "paletti" imposti dalle norme che vietano gli aiuti di Stato illegittimi, la norma limita alla sola quota capitale la moratoria: ne consegue che dal 1° luglio, le imprese dovranno tornare a restituire agli istituti la quota della rata relativa agli interessi.</p>
PRESTITI GARANTITI	<p>Proroga dei prestiti garantiti fino dal 31 dicembre 2021, ma con regole diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la durata del prestito SACE è allungata a 10 anni, rispetto agli attuali 6 anni. I prestiti già in corso, possono essere rimodulati su domanda; - per i prestiti coperti dal Fondo PMI dal 1° luglio la garanzia scende dal 90% all'80%, sebbene il limite di queste nuove operazioni sia innalzato a 120 mesi (dagli attuali 72). Quindi, anche qui il finanziamento è allungato a 10 anni. Per i prestiti fino a 30mila euro, attualmente coperti da garanzia al 100%, la garanzia scende al 90% e viene introdotta flessibilità sul tasso di interesse applicabile.
ANTICIPO EMISSIONE NOTE DI CREDITO IVA	<p>Per le procedure avviate dopo il 26/05/2021, è possibile recuperare sin da subito l'IVA in caso di mancato incasso crediti mediante emissione di nota di credito.</p>
INCENTIVI CESSIONE DI CREDITI E ACE INNOVATIVA 2021	<p>Proroga al 31/12/2021 dell'incentivo, alternativamente fruito tramite riconoscimento di un credito d'imposta.</p>
MODIFICHE UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI ORDINARI	<p>Il credito d'imposta del 10%, spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, è utilizzabile in compensazione anche in un'unica quota annuale.</p>

TITOLO III - MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

MISURA	CONTENUTO
CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	<p>Credito pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un tetto di 60mila euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Possono utilizzarlo imprese, lavoratori autonomi, professionisti, enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale, come i bed & breakfast.</p> <p>Il credito d'imposta si utilizza in dichiarazione dei redditi oppure in compensazione di altre imposte e non concorre alla formazione del reddito IRPEF, IRES e IRAP.</p> <p>Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; - somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione. <p>Criteri e modalità di fruizione saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

MISURA	CONTENUTO
REDDITO DI EMERGENZA	Ampliato di quattro mesi il Reddito di Emergenza (REM) fino a settembre 2021 .
RIDUZIONE INDENNITA' NASpl	Blocco della riduzione dell'importo dell'assegno di disoccupazione. I beneficiari riceveranno lo stesso importo fino al 31 dicembre 2021 .
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA (CIGS)	In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale, i datori di lavoro privati che nel primo semestre 2021 hanno subito un calo del 50% rispetto al primo semestre 2019, possono presentare – previa stipula di accordi collettivi – domanda di CIGS per 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021 . Le richieste di cassa integrazione straordinaria decorrenti dal primo luglio al 31 dicembre 2021 non sono soggette a contributo addizionale, a patto di non licenziare nello stesso periodo .
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE	Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'assunzione di lavoratori in stato di disoccupazione . Ai datori di lavoro che assumono, per un periodo massimo di sei mesi, è riconosciuto l' esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali .
INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO	Nuovi bonus da 1600 euro, per i mesi di giugno e luglio 2021 , sia a coloro che hanno già beneficiato del precedente bonus (da 2400 euro) erogato dall'Inps sia a coloro che non lo hanno percepito.
DECONTRIBUZIONE SETTORI DEL TURISMO, STABILIMENTI TERMALI E COMMERCIO	Esonero contributi INPS 2021 per chi non effettuerà licenziamenti .
INDENNITA' PER I COLLABORATORI SPORTIVI	Indennità di importo variabile in base ai compensi percepiti .
RINVIO DEI CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI	Proroga al 20 agosto 2021 del versamento dei contributi INPS di Artigiani e Commercianti.

TITOLO VI - GIOVANI, SCUOLA E RICERCA

MISURA	CONTENUTO
ACQUISTO PRIMA CASA	<p>Riepilogo delle agevolazioni previste per i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l'acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di "prima casa" (escluse quelle di categoria catastale A1, A8, A9), o per il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di "prima casa"; - estensione del Fondo Garanzia prima casa con garanzia che passa dal 50% all'80% della quota capitale; - eventuali finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione sono esenti dall'imposta sostitutiva dello 0,25% - per le cessioni soggette ad IVA (ad esempio si compra casa da una ditta), all'acquirente spetta, oltre all'esenzione dalle imposte di registro e catastali, un credito d'imposta in misura pari all'iva pagata in relazione all'acquisto. <p>Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati dal 26 maggio 2021 fino al 30 giugno 2022.</p>